

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 671

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **MARTINAT**

Norme per la utilizzazione dei lavoratori  
in cassa integrazione guadagni

*Presentata l'11 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Intendiamo presentare questa proposta di legge, già presentata nella X, XI, XII e XIII legislatura, all'attenzione della Camera.

L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono ancora oggi pienamente attuali e, pertanto, la riproponiamo nella sua integralità sia nell'articolato che nella relazione.

L'elevato numero dei lavoratori posti in cassa integrazione salariale determina, da un lato, una serie di fenomeni indotti, fra cui non ultimo quello del « lavoro nero » e, dall'altro, un progressivo aumento degli oneri a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con paurose ed inarrestabili passività. In questa sede non intendiamo affrontare la problematica dei bilanci dell'INPS e delle sue ricorrenti cifre in rosso, quanto considerare il pro-

blema dell'utilizzo dei lavoratori in cassa integrazione salariale, sotto un più ampio profilo sociale.

La cassa integrazione, alla sua origine — e parliamo della metà degli anni Settanta — aveva lo scopo altamente meritorio di sovvenire alle necessità del prestatore d'opera e della sua famiglia, quando restava senza lavoro, nella presunzione che entro un determinato periodo di tempo avrebbe potuto risolvere positivamente il proprio caso.

Attraverso una serie successiva di leggi si è arrivati alla situazione attuale per cui il collocamento in cassa integrazione, da limitato nel tempo, è divenuto praticamente indefinito e, da concessione dello Stato, si è trasformato in un diritto del lavoratore. Siamo i primi a non dolerci di queste trasformazioni che, quando si sono

conseguite, rientravano nella fisiologia di un'Italia che sapeva conquistarsi l'« Oscar » per la stabilità della sua moneta.

Oggi, purtroppo, si è profondamente trasformato quanto rappresentava una calibrata ed opportuna conquista del mondo del lavoro, sotto l'incalzare della crisi che non solo attanaglia l'Italia, ma che la colpisce in particolare per la congenita limitata capacità concorrenziale della sua struttura, per la mancanza di forze alternative sul piano energetico, l'inflazione che corrode ogni reddito, e il problema della cassa integrazione da fisiologico è divenuto patologico.

L'Italia non può permettersi più di riversare in questo baratro migliaia di miliardi. Sovvenire, aiutare, sono doveri sociali dello Stato, ma è anche suo dovere fare in modo che, almeno in parte, pur senza nulla togliere, quanto offre possa dare, oltre alla utilità personale di chi riceve, anche un vantaggio, un apporto, alla collettività nazionale che, in ultima analisi, è quella che alimenta il continuo flusso di queste erogazioni.

Abbiamo detto e lo confermiamo che nulla intendiamo togliere di quanto viene dato, ma non intendiamo che queste

somme erogate restino sterili ai fini degli effetti sociali.

Da qui la presente proposta che si articola su due principi: gli operai, i lavoratori, in cassa integrazione salariale straordinaria, specie nei casi di ristrutturazione dell'azienda devono — nel loro interesse personale e della società — seguire corsi di riqualificazione o di perfezionamento. L'azienda stessa, anche nel suo interesse, deve indire tali corsi in modo da predisporre una manodopera adeguata ai nuovi processi di produzione.

In secondo luogo, tutto il personale in cassa integrazione deve prestare la sua opera, nei lavori di pubblica utilità disposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni.

La proposta di legge indica particolarmente i vantaggi che lo stesso prestatore d'opera ne ritrae.

Con il sistema proposto si dovrebbe anche ottenere l'effetto indotto di colpire il secondo lavoro, che il dipendente in cassa integrazione quasi sempre svolge, agevolando l'assunzione delle nuove leve.

Confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione o riorganizzazione dell'azienda hanno l'obbligo di frequentare corsi di riqualificazione o di specializzazione.

2. I corsi di cui al comma 1 sono indetti dall'azienda per tutti o parte dei lavoratori, sentite le organizzazioni sindacali.

3. All'onere relativo a tali corsi lo Stato partecipa con un proprio contributo, nella misura del 50 per cento.

4. La mancata frequenza o la irregolare presenza ai corsi di riqualificazione o di specializzazione, quando non siano determinate da accertate cause di forza maggiore, comporta per l'interessato la perdita dei benefici della cassa integrazione salariale straordinaria, e la conservazione dei soli benefici relativi alla cassa integrazione ordinaria.

5. Nel caso di persistente mancata frequenza di un ulteriore corso di riqualificazione o di specializzazione, l'interessato perde ogni diritto nei confronti della cassa integrazione salariale.

## ART. 2.

1. I lavoratori soggetti alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria, quando non risultano impegnati nei corsi di riqualificazione o specializzazione indetti dall'azienda o in quelli previsti dall'articolo 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164, possono essere impiegati dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dalle province e dai comuni per la esecuzione di lavori di pubblico interesse.

2. L'autorizzazione per l'impiego della manodopera in cassa integrazione salariale è concessa dal prefetto, sentite la direzione provinciale del lavoro compe-

tente per territorio e le organizzazioni sindacali.

3. L'autorizzazione del prefetto vale per i lavoratori in cassa integrazione residenti nella provincia e per i lavori da effettuare nell'ambito della provincia stessa.

#### ART. 3.

1. Il lavoratore in cassa integrazione impiegato in lavori di pubblica utilità riceve, dagli enti di cui all'articolo 2, una retribuzione pari alla differenza fra quanto erogato dalla cassa integrazione guadagni e l'ammontare dell'ultima retribuzione percepita dall'azienda, oppure pari alla differenza fra l'erogazione della cassa integrazione e la retribuzione tabellare relativa al lavoro che è chiamato a prestare, quando questa sia superiore all'ammontare dell'ultima retribuzione percepita.

#### ART. 4.

1. Al lavoratore chiamato a prestare la propria opera in lavori di pubblica utilità deve essere assegnato un lavoro quanto più possibile affine alla sua qualifica professionale.

2. In caso di controversia decide la direzione provinciale del lavoro entro otto giorni dalla presentazione, da parte del lavoratore, della richiesta di risoluzione della vertenza.

3. La richiesta deve essere comunicata dal lavoratore con lettera raccomandata o consegnata a mano all'ente datore di lavoro.

4. Nel periodo necessario per la risoluzione della vertenza il lavoratore non è esonerato dal nuovo lavoro.

#### ART. 5.

1. Il lavoratore che non accetta il nuovo lavoro o che si assenta per cause di non comprovata forza maggiore perde il diritto

a godere del trattamento della cassa integrazione guadagni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene emanata la decisione.

2. La decisione della controversia, su denuncia del datore di lavoro, è presa dalla direzione provinciale del lavoro sentite le parti, che possono essere rappresentate o assistite nel corso della vertenza.

3. La decisione deve essere presa entro quindici giorni dalla prima audizione e viene subito comunicata, a cura della competente direzione provinciale del lavoro alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.





Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0010910\*